

Procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica

Allegato 2 al Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 Giugno 2001 N. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/04/2024

Versione 2.0

Indice

1. Scopo.....	2
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Definizioni.....	3
4. Chi può effettuare una segnalazione.....	5
5. Cosa può essere segnalato.....	5
6. Chi riceve e gestisce le segnalazioni.....	6
7. Il canale interno di segnalazione.....	7
8. Le modalità di gestione della segnalazione.....	8
9. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni.....	9
10. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	9
11. Riservatezza.....	9
12. Il trattamento dei dati personali.....	11
13. Tutele e protezioni.....	11
14. Sanzioni.....	12
15. Altri canali di segnalazione.....	13
16. Aggiornamento.....	14
17. Diffusione, informazione e formazione.....	14

1. Scopo

Lo scopo del presente documento è quello di definire il sistema di segnalazione adottato da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (di seguito anche solo **“Fondazione”** o **“Fondazione SSP”**), nonché le modalità di gestione delle segnalazioni delle presunte condotte illecite e le garanzie a tutela del segnalante e degli altri soggetti identificati dalla normativa.

2. Riferimenti normativi

In Italia, il *whistleblowing* è stato introdotto con la Legge n. 190 del 2012 nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001) all'art. 54-bis *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* e, successivamente, con la Legge n. 179 del 2017, ne è stata estesa l'operatività anche al settore privato. Successivamente, la Legge n. 179/2017 è stata superata dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 24/2023, ovvero il Decreto di attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (**“Decreto Whistleblowing”**).

Il Decreto Whistleblowing prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni e lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che:

- hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 del Decreto Whistleblowing, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al punto precedente;
- rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 (anche solo **“Decreto 231”**) e hanno adottato modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (anche solo **“Modello 231”**) - anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.

All'art. 5 il Decreto Whistleblowing prevede che, ai fini di una corretta gestione delle segnalazioni, vengano messe a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interno implementato dall'ente e sul canale di segnalazione esterno, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Alla luce di quanto premesso, tramite la formalizzazione del presente documento (di seguito **“Procedura Whistleblowing”** o **“Procedura”**), viene definito il sistema di segnalazione adottato dalla Fondazione.

3. Definizioni

Ai fini della Procedura, i termini elencati assumono il significato di seguito specificato:

- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Codice Etico**: documento che definisce i principi e i valori etici a cui la Fondazione si ispira nell'esercizio della propria attività;
- **Destinatari**: lavoratori subordinati, ovvero il personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, collaboratori, stagisti, tirocinanti), lavoratori

autonomi che svolgono la propria attività presso la Fondazione, azionisti, amministratori, membri di organi sociali e di vigilanza, terze parti quali, *business partner*, fornitori, clienti, soggetti che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Fondazione o che con questa intrattengano relazioni professionali o di affari;

- **Divulgazione pubblica o “divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore**: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **GDPR**: Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali;
- **Modello 231**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza**: Organismo di Vigilanza (“OdV”) costituito ai sensi dell’art. 6, punto 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 che ha il compito dare seguito alle segnalazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **Persona coinvolta**: la persona menzionata nella segnalazione come persona implicata nella violazione segnalata;
- **Piattaforma**: strumento informatico adottato da Fondazione per l’invio e la gestione delle segnalazioni interne, a cui si accede tramite il seguente link <https://fondazione.sp.whistleblowing.it/> pubblicato nel sito internet della stessa;
- **Riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **RPCT/Responsabile**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato anche responsabile della gestione delle segnalazioni interne, tramite il canale di segnalazione implementato.
- **Segnalante o Whistleblower**: persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Segnalato**: persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita;
- **Segnalazione**: comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni, ovvero su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Segnalazione esterna**: comunicazione delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna implementato dall'ANAC;
- **Segnalazione interna**: comunicazione delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna implementato dalla Fondazione;
- **Seguito**: azione intrapresa dal soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

4. Chi può effettuare una segnalazione

Lo scopo della Procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- i lavoratori subordinati della Fondazione, compresi i lavoratori con rapporto di lavoro di somministrazione, di apprendistato, accessorio o che svolgono prestazioni occasionali, a tempo determinato, parziale, intermittente;
- i collaboratori della Fondazione;
- fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza presso la Fondazione;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

5. Cosa può essere segnalato

Effettuare una segnalazione significa fornire informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Fondazione, commesse nell'ambito dell'organizzazione della stessa e con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, può costituire oggetto di segnalazione:

- la commissione, anche tentata, di reati previsti dal Decreto 231;
- la violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati dalla Fondazione, inclusi i regolamenti, direttive, *policy* e procedure in essi richiamate;
- violazioni della normativa europea, ovvero illeciti commessi in violazione degli atti dell'Unione europea elencati nell'Allegato 1 del Decreto Whistleblowing e delle disposizioni italiane che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori:
 - contratti pubblici, come, ad esempio, la violazione delle norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, di cui al "codice dei contratti pubblici" - D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;

- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.

Non viene richiesto al segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, tuttavia le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, si invitano i soggetti segnalanti a non attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Non rientrano nell'oggetto di questa Procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro. Queste sono, infatti, regolate da altre procedure dell'ente.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possono essere inviate direttamente all'ANAC, mediante il canale esterno di segnalazione messo a disposizione dall'autorità (vedi par. 15 della presente Procedura).

6. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (“**RPCT**” o “**Responsabile**”) è il soggetto responsabile della ricezione e della gestione delle segnalazioni. Il RPCT può, inoltre, essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Il RPCT riceve le segnalazioni e dialoga con il segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto.

Il dialogo con il segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, effettua una prima valutazione sommaria della stessa al fine di verificarne l'eventuale rilevanza sul piano 231 e, in caso positivo, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Sul punto si rinvia al par. 10 della presente Procedura.

Una volta conclusa la valutazione preliminare, il Responsabile avvia l'attività di istruttoria al fine di verificare la fondatezza della segnalazione, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il Responsabile fornisce riscontri periodici al segnalante e, al termine dell'attività istruttoria, gli comunica l'esito.

Una volta conclusa l'attività istruttoria, i possibili esiti possono essere:

- svolgimento di adempimenti e/o azioni correttive relativi a processi interni;
- avvio di un procedimento disciplinare;
- trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale);
- archiviazione della segnalazione per mancanza di evidenze.

Per i dettagli circa le modalità di gestione della segnalazione si rinvia al par. 8 della presente Procedura.

7. Il canale interno di segnalazione

Fondazione SSP mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente Procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni sia in forma orale che in forma scritta.

Per quanto riguarda le **segnalazioni in forma scritta**, Fondazione SSP mette a disposizione una specifica Piattaforma informatica crittografata fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto *WhistleblowingIT*. La piattaforma utilizza *Globaleaks*, ovvero un software open-source per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

È possibile inviare la segnalazione tramite il seguente link: <https://fondazionessp.whistleblowing.it/> pubblicato nel sito web della Fondazione (sezione Società Trasparente).

Nella Piattaforma è presente uno specifico questionario che guida il segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie, volte alla raccolta delle informazioni necessarie alla gestione della segnalazione.

In particolare, la Piattaforma richiede:

- un primo step di condivisione di **“Informazioni Preliminari”**;
- un secondo step **“Compila la tua segnalazione”** in cui sono richieste delle informazioni circa l’oggetto della segnalazione;
- un **“Passo conclusivo”** in cui il segnalante viene invitato a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e, solo successivamente, inviare la segnalazione.

Tramite la Piattaforma è inoltre possibile allegare della documentazione a supporto della segnalazione.

Al termine del processo di invio della segnalazione il segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il Responsabile, nonché scambiare messaggi e inviare nuove informazioni allo stesso.

Si specifica, inoltre, che il segnalante nell’invio della segnalazione può scegliere se essere contattato e comunicare con il Responsabile esclusivamente mediante la Piattaforma o, alternativamente, indicare il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono quali metodi di contatto alternativi.

È possibile effettuare segnalazioni anche in forma anonima, ovvero senza specificare il proprio nome e cognome, selezionando **“NO”** nell’opzione presente nel modulo di segnalazione alla domanda **“Vuoi dirci chi sei?”**.

Le segnalazioni anonime avranno seguito solo se sufficientemente circostanziate e, pertanto, solo se contenenti sufficienti elementi per individuare le circostanze di tempo, di luogo e le modalità di verifica del fatto oggetto della segnalazione.

Qualora, nonostante la segnalazione anonima, il segnalante venisse successivamente identificato e subisse eventuali ritorsioni a causa della segnalazione, lo stesso beneficerà delle misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing.

Tramite la Piattaforma il segnalante può richiedere un colloquio telefonico o in presenza con il Responsabile ed effettuare la **segnalazione in forma orale**. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dal segnalante, affinché sia processato.

Resta inteso che i principi enunciati nella presente Procedura non pregiudicano, né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria, e agli organi di vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui opera l'ente.

8. Le modalità di gestione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è articolato sostanzialmente in quattro fasi:

1. ricezione della segnalazione e verifica preliminare;
2. istruttoria
3. comunicazione dell'esito
4. archiviazione

1. Ricezione della segnalazione e verifica preliminare

Tutte le segnalazioni ricevute sono oggetto di verifica preliminare da parte del Responsabile che avvia l'istruttoria solo dopo aver sconsigliato ipotesi di manifesta infondatezza della segnalazione o di segnalazioni non rientranti nell'ambito di disciplina del Decreto Whistleblowing.

In particolare, nel caso in cui la segnalazione sia manifestamente infondata o rientri in uno dei casi di segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, il Responsabile provvede a darne comunicazione scritta al segnalante e ad archiviare la segnalazione.

2. Istruttoria

Il Responsabile avvia l'istruttoria allo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta (salva ipotesi di manifesta infondatezza).

Nello svolgimento di tale attività, per raccogliere informazioni e documenti utili lo stesso può:

- contattare il segnalante tramite la Piattaforma o altro canale indicato dal segnalante al fine di richiedere precisazioni e chiarimenti sul contenuto della segnalazione;
- richiedere l'audizione del segnalante, del soggetto segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti che possano riferire circostanze utili ai fini dell'accertamento dei fatti riportati;
- avvalersi del supporto e della collaborazione sia di consulenti esterni, all'uopo nominati, sia di funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Tali soggetti sono tenuti agli stessi obblighi di tutela previsti dal Decreto Whistleblowing. È compito di tutti cooperare con il Responsabile durante l'attività di accertamento.

3. Comunicazione

Terminata l'istruttoria, il Responsabile comunica per iscritto gli esiti al segnalante.

In caso di segnalazione fondata, il Responsabile può trasmettere le informazioni acquisite alla funzione competente ad esercitare il potere disciplinare, che verificherà i presupposti per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di chi ha commesso la violazione.

4. Archiviazione

Il Responsabile archivia la segnalazione in caso di:

- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- segnalazione infondata;
- segnalazione che rientri in un caso escluso dall'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione.

La decisione di archiviazione deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto al segnalante.

9. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile conferma al segnalante la presa in carico della segnalazione e lo invita a monitorare lo stato della sua segnalazione mediante la Piattaforma tramite il codice univoco rilasciato al momento dell'invio.

Entro 3 mesi dal giorno di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Responsabile comunica al segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte.

Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dello stato di avanzamento dell'istruttoria, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, ecc.

Tutte le attività di istruttoria svolte e il relativo esito dovranno essere adeguatamente documentate dal Responsabile.

10. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

Nei casi di Segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Decreto 231, del Modello 231 e/o del Codice Etico, il Responsabile informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Fondazione, tramite l'invio di un flusso informativo allo stesso.

L'OdV procede, dunque, alla valutazione dei fatti e a disporre gli accertamenti ritenuti necessari e, al termine delle valutazioni, dà comunicazione delle decisioni assunte al Responsabile che chiude il processo di verifica della segnalazione comunicando l'esito al segnalante.

11. Riservatezza

Soggetti tutelati:

- Segnalante
- Facilitatore
- Persona coinvolta
- Persona menzionata nella segnalazione

La Fondazione, con l'adozione e l'implementazione della Piattaforma quale canale di segnalazione istituito ai sensi del Decreto Whistleblowing, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore,

della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali informazioni.

La tutela della riservatezza è assicurata anche in caso di procedimenti avanti il Giudice Penale e la Corte dei Conti e di procedimento disciplinare. Nello specifico, sono previste le seguenti forme di protezione dell'identità del segnalante:

- a) nell'ambito del procedimento penale, è previsto l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*;
- b) nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria;
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare attivato, l'identità del segnalante non può essere rivelata all'autore della violazione, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento solo nel caso in cui il segnalante presti il proprio alla rivelazione della propria identità.

In quest'ultimo caso, oltre richiedere il consenso del segnalante, il Responsabile comunicherà per iscritto le ragioni per cui la rivelazione della sua identità sia da ritenersi necessaria.

La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la Piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

Il RPCT è l'unico soggetto che può conoscere l'identità del segnalante ed è nominato custode dell'identità.

In particolare:

- la password necessaria per l'accesso alla Piattaforma è modificata ogni sei mesi (salva l'ipotesi in cui non siano pervenute segnalazioni) e in caso di nomina di nuovo RPCT;
- le comunicazioni acquisite dalla Piattaforma sono notificate all'indirizzo anticorruzione@fondazionessp.it a cui accede solo il RPCT;
- sono previsti due protocolli gestiti entrambi dal RPCT, uno riservato al RPCT e uno riservato a RPCT e OdV, in cui sono caricate tutte le attività istruttorie in merito alle segnalazioni ricevute, nonché inserite tutte le segnalazioni eventualmente pervenute attraverso canali diversi rispetto alla Piattaforma;
- solo il RPCT può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite dalla Piattaforma, nonché accedere al protocollo riservato delle segnalazioni che abbiano rilevanza esclusivamente ex L. 190/12;
- l'OdV può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite dalla Piattaforma, nonché accedere al protocollo riservato delle segnalazioni che abbiano rilevanza ex Decreto 231;

- nel caso in cui la segnalazione abbia rilevanza ai sensi del Decreto 231, il RPCT supporterà l'OdV nello svolgimento dell'attività istruttoria.

All'interno del Modello 231 adottato dalla Fondazione sono previste specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola l'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni.

12. Il trattamento dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività istruttorie e le comunicazioni tra il segnalante e il Responsabile sono documentate e conservate in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), del Codice Privacy, nonché di ogni altra normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Fondazione nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

A tal fine, all'interno della Piattaforma è presente l'Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente Procedura.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito finale al segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal Responsabile e, se autorizzati, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione, oltre che dall'OdV in caso di segnalazioni con impatti 231.

Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile, essa, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante verbale.

13. Tutele e protezioni

Soggetti tutelati:

- Segnalante
- Facilitatore
- Persone menzionate nella segnalazione
- Persone nel medesimo contesto lavorativo del segnalante legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà del segnalante
- Enti presso i quali il segnalante lavora

È vietato qualsiasi atto di ritorsione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provochi o possa provocare al segnalante e alle altre persone tutelate, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale spetta il compito di accertare che le stesse siano conseguenti alla segnalazione.

Nel caso sia il segnalante a denunciare di aver subito una ritorsione, spetta all'autore della presunta ritorsione dimostrare che la stessa, ove presente, non sia in alcun modo collegata alla segnalazione.

Non beneficiano dell'inversione dell'onere della prova gli altri soggetti tutelati, i quali, a differenza del segnalante, dovranno dimostrare il rapporto di consequenzialità tra ritorsione e segnalazione.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al segnalante può essere applicata una sanzione disciplinare.

All'interno del Modello 231 adottato dalla Fondazione sono previste specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola il divieto di ritorsioni.

14. Sanzioni

L'art. 21 del Decreto Whistleblowing prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul *whistleblowing* da parte dell'ente.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili i comportamenti riconducibili a un abuso del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura di segnalazione.

Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne, qualora emergano segnalazioni in malafede (calunniose o diffamanti) o comportamenti illeciti o irregolari, la Fondazione può adottare sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante e delle altre persone tutelate, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti di coloro che abbiano ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- nei confronti di chi abbia violato l'obbligo di riservatezza;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi le tutele previste nei paragrafi 11 e 13 della Procedura;
- nei confronti di coloro che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati.

Per ulteriori dettagli, si fa rinvio alla Sezione Quinta della Parte Generale del Modello 231 adottato dalla Fondazione.

15. Altri canali di segnalazione

La segnalazione esterna all'ANAC

Al di fuori del canale di segnalazione interno messo a disposizione della Fondazione, il Decreto Whistleblowing permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare all'ANAC qualora:

- il canale interno della Fondazione non sia attivo, oppure sia attivo ma non sia conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non vi sarebbe dato efficace seguito, ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

La divulgazione pubblica

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica:

- il mancato riscontro entro termini ragionevoli a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata;

- fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- fondati motivi per ritenere che una segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Si precisa che nella divulgazione pubblica, qualora il segnalante riveli volontariamente la propria identità, lo stesso non si potrà avvalere della tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto Whistleblowing. Se il segnalante utilizzerà, invece, uno pseudonimo o un *nickname*, non consentendo quindi la sua identificazione, la divulgazione pubblica sarà trattata come una segnalazione anonima.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il segnalante ha, infine, la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie a cui è sporta la denuncia.

16. Aggiornamento

Spetta al RPCT della Fondazione riesaminare periodicamente la presente Procedura Whistleblowing e i canali di segnalazione ivi previsti, in funzione dell'operatività e della esperienza maturata e per garantirne, in ogni caso, il costante allineamento alla normativa di riferimento.

17. Diffusione, informazione e formazione

La presente Procedura, definita sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, oltre a costituire parte integrante del Modello 231 adottato dalla Fondazione, viene diffusa tramite pubblicazione nella intranet e nel sito internet aziendale, nonché mediante esposizione nelle bacheche aziendali e altre forme ritenute utili.

La Fondazione promuove un'attività di comunicazione, informazione e formazione in merito alla presente Procedura per assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione della stessa.

